

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Distaccata di Chioggia

Atto di citazione

Il sig. **Scarpa Stefano**, nato a Chioggia (VE) il 28.07.1965 ed ivi residente in Viale Piemonte n. 5, C.F. **SCR SFN 65L28 C638U**, rappresentato e difeso per procura speciale a margine del presente atto dal sottoscritto avv. Alessandro Di Blasi, presso il quale in Sottomarina (VE), Viale Vicenza n. 3 è elettivamente domiciliato,

espone

Omissis

Tutto ciò premesso, il sig. Scarpa Stefano per il tramite del sottoscritto avvocato

cita

i signori: **Perini Giovanni**, nato a Mortara (PV) il 14.06.1966, **Bellemo Lara**, nata a Chioggia (VE) il 08.01.1968, **Bellemo Matteo**, nato a Chioggia (VE) il 19.08.1976, **Tiozzo Laura Fasiolo**, nata a Chioggia (VE) il 17.06.1981, **Bellemo Riccardo**, nato a Chioggia (VE) il 23.08.1946, **Viviani Cristina**, nata a Chioggia (VE) il 20.05.1950, **Boscolo Alfredo "Nata"**, nato a Chioggia (VE) il 18.11.1961, **Boscolo Dante "Nata"**, nato a Chioggia (VE) il 14.02.1957, **Tiozzo Celeste "Celi"**, nata a Chioggia (VE) il 27.09.1933, **Boscolo Luigi "Nata"**, nato a Chioggia (VE) il 28.10.1939, **Fanton Franca**, nata a Homs (Tripoli) il 08.03.1944, **e tutti gli altri soggetti che possano vantare qualsivoglia diritto sulla corte di cui è causa.**

avanti il Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Distaccata di Chioggia



per l'udienza del giorno **1 ottobre 2009, ore 9:30**, invitandoli a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza medesima, dinanzi al designando Giudice Istruttore, con l'avvertimento che la costituzione, oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. per sentir giudicare in accoglimento delle seguenti

conclusioni


Nel merito, In via principale

Accertata la proprietà pubblica del campetto sito in Sottomarina (VE) identificato al NCEU di Chioggia al fg. 26, mapp. 3511, dichiararsi illegittima la recinzione del bene *de quo* ad opera dei convenuti e, conseguentemente, condannare i medesimi alla riduzione in pristino dello status *quo ante* mediante rimozione della recinzione che interclude alla collettività il passaggio attraverso il bene medesimo.

Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.

In via subordinata

Qualora sia accertata la proprietà del campetto sito in Sottomarina (VE) identificato al NCEU di Chioggia al fg. 26, mapp. 3511 in capo al sig. Perini Giovanni, e/o alla di lui moglie Lara Bellemo, ai signori Bellemo Matteo e Tiozzo Laura Fasiolo, Bellemo Riccardo e Viviani Cristina, Boscolo "Nata" Alfredo e Dante, Tiozzo celeste Celi, Boscolo "Nata" Luigi e Fanton Franca, e/o a chiunque altro dovesse risultare comproprietario dell'area di cui è causa, dichiarare comunque il bene *de quo* assoggettato ad una servitù di uso pubblico per le ragioni di cui in premessa e, conseguentemente, condannare i convenuti alla riduzione in pristino dello status *quo ante* mediante rimozione



della recinzione che interclude alla collettività il passaggio attraverso il bene medesimo.

Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.

In via ulteriormente subordinata

Qualora sia accertata la proprietà del campetto sito in Sottomarina (VE) identificato al NCEU di Chioggia al fg. 26, mapp. 3511 in capo al sig. Perini Giovanni e/o alla di lui moglie Lara Bellemo, ai signori Bellemo Matteo e Tiozzo Laura Fasiolo, Bellemo Riccardo e Viviani Cristina, Boscolo "Nata" Alfredo e Dante, Tiozzo Cleleste Celi, Boscolo "Nata" Luigi e Fanton Franca, e/o a chiunque altro dovesse risultare comproprietario dell'area di cui è causa, senza alcun assoggettamento del bene *de quo* ad una servitù di uso pubblico, dichiararsi intervenuta l'usucapione di una servitù di passaggio pedonale a favore dell'immobile censito al NCEU di Chioggia al fg. 26, mapp. 883, sub 1 attualmente di proprietà di Scarpa Stefano e a carico dell'immobile censito al NCT del Comune di Chioggia al foglio 26, mapp. 3511, per le ragioni di cui in premessa e, conseguentemente, e per l'effetto condannarsi i convenuti a permettere il passaggio medesimo con le modalità che Codesto Tribunale riterrà congrue, con eventuale rimozione delle opere che impediscono il passaggio medesimo.

Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.

Omissis

Chioggia, 7 gennaio 2009

Il richiedente:
Scarpa Stefano

